



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/181

DEL 25.08.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ – DPD019

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) 2019/934 - Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR n. 845 del 24.07.2006 - Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2021/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- il **punto A** (limiti di arricchimento) che prevede:
 - **al paragrafo 1**, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - **al paragrafo 2**, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il **punto B** (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- il **punto D** (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol.;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine

ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 del 12 marzo 2019 che abroga il Reg. (CE) n. 606/09 ed integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda fra l'altro le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 che si applica a decorrere dal 07.12.2019, che prevedono che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("cuvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare l'articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, *con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

ACQUISITE le richieste di Aumento Titolo Alcolometrico per la campagna 2021/22 pervenute da:

- Cantina Sociale di Vacri con nota acquisita al Prot. n. 0329337/21 del 05/08/2021;
- Soc. Coop. Agricola Progresso Agricolo di Crecchio (CH) con nota acquisita al Prot 0332001/21 del 06/08/2021;
- Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo e Associazione Assoenologi Abruzzo con nota congiunta acquisita al Prot. n. 0333804/21 del 09/08/2021;
- Cantina Tollo con nota Prot. n. 0334709/21 del 10/08/2021;
- Soc. Coop. Rinascita Lancianese con nota Prot. n. 0338037/21 del 12/08/2021;

PRESO ATTO che con tali richieste, motivate dalle particolari condizioni climatiche del periodo primaverile-estivo del corrente anno, si richiede, per la vendemmia 2021/2022, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2020;

VISTA la nota Prot. n. 0335079/21 del 10/08/2021 con la quale questo Servizio ha richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2021/2022;

VISTA la relazione tecnica dal titolo "*Analisi delle condizioni meteo e bilancio idrico colturale in alcuni areali viticoli della Regione Abruzzo periodo aprile-Luglio 2021*", pervenuta dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni), acquisita in data 12/08/2021 Prot. n. RA/0337876/21, integrata con relazione tecnica acquisita in data 18/08/2021 al Prot. n. 0340931/21, entrambe allegata alla presente;

PRESO ATTO che le sopraccitate relazioni attestano che gli areali viticoli della Regione Abruzzo hanno avuto il seguente andamento climatico:

“[...] Il mese di aprile si è distinto per temperature minime particolarmente basse nella prima decade. Per quanto riguarda la pluviometria si è registrata una significativa variabilità con valori cumulati inferiori alle medie stagionali in diverse zone abruzzesi.

Il mese di maggio si è distinto per le forti escursioni termiche e precipitazioni cumulate inferiori alle medie stagionali in tutto il territorio regionale.

Il mese di giugno è stato caldo e siccitoso. Le temperature massime si sono posizionate stabilmente al di sopra dei 30°C a partire dalla seconda metà del periodo in esame.

Le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori alle medie stagionali.

Il mese di luglio si è distinto per un andamento meteorologico particolarmente caldo con temperature massime assolute.

Il periodo in esame si è distinto per le ondate di calore (numero di giorni consecutivi con temperature massime maggiori di 35°C).

Il mese di agosto (la prima metà) si è distinto per l'assenza di precipitazioni associata ad alte temperature. Considerando in particolare le stazioni del chietino, dove peraltro è maggiormente diffusa la viticoltura, si evidenzia che le temperature massime hanno quasi sempre superato i 30°C toccando picchi fino a oltre 40°C.[...]”

DATO ATTO che le sopracitate relazioni **evidenziano** che le particolari condizioni climatiche verificatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 *“[...] hanno fortemente limitato l'attività vegetativa delle viti a causa della forte domanda evapotraspirativa dell'ambiente non compensata efficacemente dalle precipitazioni[...]*” e che *“[...]Nei casi in cui lo stress idrico dovesse essere molto severo e prolungato si potrebbe verificare una riduzione della concentrazione zuccherina a causa della limitata funzionalità fotosintetica delle foglie. Tale condizione potrebbe verificarsi nelle aree viticole della regione Abruzzo qualora dovessero permanere le condizioni di stress idrico nella fase restante della maturazione.[...]”*

RITENUTO, per le motivazioni evidenziate, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (UE) 1308/2013 e in particolare di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prendere atto** delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche, agli atti del Servizio, degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2021, nella Regione Abruzzo;
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2021/2022, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2021 (Campagna 2021/2022) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

- vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. **di consentire** per la campagna 2021/2022 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;
 4. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate **nel limite massimo previsto di 1,5 % vol.** secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;
 5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
 6. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Agricoltura:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
 7. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al **MIPAAF** - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo - PIUE 7 - Via XX Settembre, 20 – ROMA;
 - al **MIPAAF** - ICQRF - Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi -
Via Quintino Sella, 42 – ROMA
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio di Roma – via Quintino Sella, 42 – ROMA;
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara;
 - all'**AGEA** - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA;
 8. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'ICQRF Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara.
-
-

Allegati:

- 1- Relazione tecnica dal titolo “Analisi delle condizioni meteo e bilancio idrico colturale in alcuni areali viticoli della Regione Abruzzo periodo aprile-Luglio 2021” - Prot. n. 0337876/21 del 12/08/2021;
- 2- Relazione Tecnica integrativa - Prot. n. 0340931/21 del 18/08/2021.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023

L'Estensore
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)